

STATUTO Professioni Intellettuali Unite (PIU')

Art. 1 - COSTITUZIONE

E' costituita l'Associazione denominata "Professioni Intellettuali Unite, in forma abbreviata PIU (o anche PIU'), apartitica e senza fine di lucro. Ha sede legale in Milano. Può aprire uffici di rappresentanza o altre sedi in Italia e all'Estero. Ha durata fino al 31 dicembre 2100, salvo proroghe o anticipato scioglimento.

Art. 2 - SCOPI

PIU vuole offrire un ambito di confronto e di collaborazione tra professionisti, imprese e istituzioni sul tema Professioni. Si propone di creare un luogo politico-culturale focalizzato sulle professioni intellettuali, con particolare riferimento alle prestazioni per l'impresa.

La missione PIU consiste nel valorizzare e qualificare il contributo che le Professioni Intellettuali portano allo sviluppo dell'economia, creando le condizioni per una collaborazione trasparente ed equilibrata tra professionisti, imprese, istituzioni e società civile. Questo riconoscimento sociale del valore delle competenze dà legittimazione e riconoscimento al ruolo esercitato dalle professioni, anche da un punto di vista formale e istituzionale. L'associazione PIU può aderire ad altre Organizzazioni, Nazionali o Internazionali, che perseguono scopi analoghi a quelli previsti dal presente Statuto.

Art. 3 - ASSOCIATI

PIU è un'associazione d'interesse. Possono aderire tutti gli enti interessati al contributo di valore all'economia d'impresa fornito dalle Professioni intellettuali.

In applicazione del suddetto principio, possono essere ammessi

- i soggetti collettivi di rappresentanza di esercenti professioni intellettuali (Associazioni, Ordini, Albi, Collegi)
- Associazioni di imprese fornitrici e/o utenti di servizi professionali
- Federazioni di Associazioni
- Centri culturali e Istituti di ricerca sull'economia d'impresa
- Istituzioni locali, nazionali ed europee

Gli associati hanno pieno titolo di esercizio dei diritti di socio quando dispongono dell'ammissione deliberata dal Consiglio Direttivo e risultano in regola con il pagamento della quota annuale di adesione fissata annualmente dal Consiglio Direttivo con apposita delibera.

Art. 4 - AMMISSIONE DI NUOVI ASSOCIATI

Le richieste di ammissione a Socio devono essere indirizzate al Consiglio Direttivo. La richiesta di adesione deve essere accompagnata dalla delibera dell'ente di provenienza con cui si designa il proprio rappresentante

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda ed i documenti allegati, delibera sull'ammissione del nuovo Associato con la maggioranza assoluta dei componenti.

L'adesione all'Associazione s'intende a tempo indeterminato con facoltà di libero recesso nel rispetto delle norme statutarie.

Art. 5 - CESSAZIONE DEL RAPPORTO

La perdita della qualità di socio avviene per recesso o per decadenza.

La decadenza è comminata dal Consiglio Direttivo per morosità protratta per oltre un anno o per il venir meno dei requisiti richiesti per l'adesione.

La decadenza può essere comminata per decisione del Collegio dei Probiviri su proposta del Consiglio Direttivo, decisa a maggioranza e con votazione segreta, a fronte di comportamenti giudicati contrari agli scopi dell'Associazione

Art. 6 - ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea Generale dei soci
- Consiglio Direttivo
- Presidente
- Collegio dei Revisori
- Collegio dei Probiviri.

Art. 7 - ASSEMBLEA

L'Assemblea Generale, ordinaria e straordinaria, è costituita dai soci in regola con i pagamenti delle quote associative.

L'Assemblea è convocata dal Presidente mediante comunicazione agli associati a mezzo posta elettronica o fax da inviarsi almeno 30 (trenta) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Nella comunicazione, oltre all'ordine del giorno, verrà indicata la data della seconda convocazione, che potrà essere fissata nello stesso giorno, a distanza di non meno di un'ora dalla prima.

L'Assemblea deve essere inoltre convocata quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/3 degli associati. Ogni socio potrà rappresentare, in forza di delega scritta, solo un altro socio.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza della metà degli associati aventi diritto di voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In seconda convocazione l'assemblea è validamente costituita con la presenza di qualunque numero di associati aventi diritto al voto e delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio consuntivo e preventivo e per l'elezione a scadenza degli organi associativi.

Le deliberazioni assembleari sono prese a maggioranza tranne quelle riguardanti le modifiche al presente Statuto che dovranno essere prese in sede di Assemblea Straordinaria e contare sul voto favorevole di almeno due terzi dei presenti.

Le votazioni per le elezioni del Consiglio Direttivo sono effettuate a scrutinio segreto.

Art 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO

II Consiglio Direttivo, eletto dalla Assemblea dei Soci, è composto da un minimo di cinque ad un massimo di undici membri, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

II Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure quando almeno 1/3 dei componenti ne faccia richiesta, con indicazione degli argomenti da trattare.

Il Consiglio Direttivo è convocato a mezzo posta elettronica o fax almeno 15 (quindici) giorni prima di quello fissato per l'adunanza. In caso di urgenza il termine di convocazione si riduce a 5 (cinque) giorni.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono valide con la partecipazione della maggioranza dei suoi componenti; le sue deliberazioni sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto di chi presiede.

II Consiglio Direttivo si deve riunire almeno tre volte l'anno e per la predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo.

Qualora nel corso del mandato venga a mancare per qualsiasi causa uno o più componenti del Consiglio, fino ad un terzo degli eletti, i restanti componenti coopteranno i membri mancanti che resteranno in carica fino alla naturale scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. Nel caso in cui il Consiglio si sia ridotto a meno dei due terzi dei suoi componenti originari, esso s'intenderà automaticamente decaduto e dovrà convocare senza indugio l'Assemblea Generale dei soci per nuove elezioni.

Al Consiglio Direttivo compete:

- curare l'ordinaria amministrazione, proporre all'assemblea le modificazioni dello Statuto e dei Regolamenti per la nomina degli organi direttivi dell'Associazione;
- redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre all'assemblea e curare gli affari di ordinaria amministrazione;
- redigere la relazione annuale, con il programma di attività;
- proporre e realizzare progetti;
- costituire apposite commissioni consultive o di studio;
- conferire eventuali incarichi associativi (ad es. VicePresidente, Segretario Generale, Tesoriere,...);
- Fissare l'ammontare di compensi per incarichi di attività;
- predisporre e approvare accordi con altre strutture;
- decidere circa le domande di ammissione di nuovi associati;
- fissare l'ammontare della quota che gli associati sono tenuti a versare annualmente e le modalità del loro pagamento.

Art. 9 - PRESIDENTE

Il Presidente, eletto nel Consiglio Direttivo, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed anche in giudizio.

Dirige l'Associazione, convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio Direttivo, ne cura l'esecuzione delle relative deliberazioni, sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione, verifica l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti.

Al Presidente compete l'ordinaria amministrazione nel rispetto delle direttive emanate dal Consiglio Direttivo; in casi di necessità ed urgenza il Presidente può anche compiere, o delegare, atti di straordinaria amministrazione, ma in tal caso deve contestualmente convocare il Consiglio Direttivo per la ratifica del suo operato.

Art. 10 - REVISORI

Il Collegio dei Revisori, nominato dall'Assemblea Generale dei Soci, è composto da tre membri. Il Collegio dei Revisori controlla l'attività di gestione del patrimonio e dei mezzi dell'associazione, con ogni potere di accertamento e di ispezione, illustrando al Consiglio Direttivo, con apposita relazione annuale, le risultanze di bilancio.

Art. 11 - PROBIVIRI

Il Collegio dei Probiviri è nominato dall'Assemblea Generale dei Soci ed è composto da tre membri effettivi e due supplenti.

Art. 12 - CARICHE ASSOCIATIVE E COMUNICAZIONI

Le cariche di cui gli articoli 8, 9, 10 e 11 hanno la durata di tre anni. Per essere eletti alle cariche di cui agli articoli 8, 9, 10 e 11 è necessaria la formalizzazione della candidatura almeno 20 giorni prima della data dell'Assemblea. Le candidature presentate vengono portate a conoscenza di tutti gli Associati. Le comunicazioni sono valide se inviate per raccomandata, o per telegramma, o per fax, o per e-mail all'ultimo indirizzo comunicato dagli interessati e/o dalle Associazioni aderenti.

Art. 13 - GESTIONE DELLA ASSOCIAZIONE

L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 1 gennaio e terminano il 31 dicembre di ciascun anno. Entro il 30 aprile di ciascun anno il Consiglio Direttivo porta in approvazione il bilancio consuntivo del precedente esercizio nonché il bilancio preventivo per l'esercizio successivo.

I bilanci ed i libri sociali restano depositati unicamente presso la sede dell'Associazione, ove possono essere consultati dagli associati.

L'Associazione ha obbligo di impiegare gli utili o gli avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Art. 14 - PATRIMONIO - ESTINZIONE

I mezzi finanziari sono costituiti dalle quote associative determinate annualmente dal Consiglio Direttivo, dai contributi di Enti ed Associazioni, da lasciti e donazioni, dai proventi derivanti dalle attività organizzate dall'Associazione.

L'adesione all'Associazione non comporta obblighi di finanziamento o di esborso ulteriori rispetto al versamento originario all'atto dell'ammissione ed al versamento della quota annua di iscrizione. E' comunque facoltà degli aderenti all'Associazione effettuare versamenti ulteriori rispetto a quelli originari e a quelli annuali.

I versamenti effettuati non sono restituibili in nessun caso, e quindi nemmeno in caso di scioglimento dell'Associazione, né in caso di estinzione, di recesso o di esclusione dall'Associazione. Il versamento non crea altri diritti di partecipazione e segnatamente, non crea quote indivise di partecipazione trasmissibili a terzi, né per successione a titolo particolare né per successione a titolo universale, né per atto tra vivi né a causa di morte.

In caso di scioglimento l'Associazione ha l'obbligo di devolvere il suo patrimonio ad altre associazioni od organizzazioni non lucrative, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 15 - CLAUSOLA COMPROMISSORIA - ARBITRATO

Qualunque controversia sorgesse in dipendenza dell'esecuzione o interpretazione del presente statuto, e che possa formare oggetto di compromesso, sarà rimessa al giudizio di un arbitro amichevole compositore che giudicherà secondo equità e senza formalità di procedura, dando luogo ad arbitrato irrituale.

L'arbitro sarà scelto di comune accordo dalle parti contendenti; in mancanza di accordo sulla nomina dell'arbitro, provvederà il Presidente del Tribunale di Milano.

Art. 16 - NORMA FINALE

Per quanto non stabilito dal presente Statuto s'intendono valide le norme di legge